

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 336 DEL 17/12/2020

OGGETTO: Affidamento incarico all'Avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionato dell'Ente, a costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso dal signor MESSIS contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa avanti il Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro. Udienza per il 25/05/2021.-

L'anno duemilaventi il giorno Sette del mese di Dicembre, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°1/GAB del 02/01/2019, D.A. n°29/GAB del 29/03/2019, D.A. n°102 del 30/09/2019, D.A. n°140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. n°62/GAB del 03/07/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica N.8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n°28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n°21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTO il ricorso per inizio del giudizio di merito promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Magistratura del Lavoro - dall'avvocato OMISSIS, con domicilio in OMISSIS, difensore del signor OMISSIS assunto al protocollo consortile al n° OMISSIS del OMISSIS, con cui il ricorrente richiede la reimmissione in servizio nel suo posto di operaio qualificato di II^ fascia funzionale e la corresponsione delle somme dovute a titolo di mancato percepimento degli emolumenti salariali a far data dal 23/06/2009 in misura pari al triplo della mancata retribuzione;

VISTA la nota consortile n° OMISSIS del OMISSIS - con cui questo Ente comunica al signor OMISSIS la sua reimmissione in servizio a far data dal OMISSIS

VISTA la delibera consortile n° OMISSIS 0 con cui si è autorizzato l'avvocato Guglielmo Rustico, legale convenzionato dell'Ente, a costituirsi in giudizio avverso il superiore ricorso promosso contro questo Ente dal signor OMISSIS

VISTA la delibera consortile n° OMISSIS del OMISSIS con cui, ai sensi dell'art.62 dell'allora vigente C.C.N.L. a norma del quale OMISSIS, si è proceduto alla sospensione dal servizio del signor OMISSIS e dalla relativa corresponsione delle retribuzioni a far data dal OMISSIS in quanto, come comunicato dall'Avv. OMISSIS il suo rappresentato era impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa per OMISSIS

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro - n° OMISSIS assunta al protocollo consortile al OMISSIS con cui sono state rigettate tutte le richieste avanzate dal signor OMISSIS condannando lo stesso al pagamento in favore di questo Consorzio delle spese processuali, liquidate complessivamente in OMISSIS (oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA);

CONSIDERATO che nella succitata sentenza il Giudice del Lavoro ha stabilito che la pena accessoria, inflitta al signor

OMISSIS

C.P.);

CHE lo stesso Giudice del Lavoro ha riconosciuto la particolare funzione dei Consorzi di Bonifica, che è rivolta, da un lato, alla tutela di interessi propri dei singoli consorziati, ma altresì rivestita dalla legge di connotazioni di pubblico interesse, così come sintetizzato dalla sentenza della Corte Costituzionale n°66 del 1992, e che pertanto è possibile qualificare il dipendente di esso Consorzio, che non rivesta mere mansioni elementari, come "incaricato di pubblico servizio";

CHE il signor OMISSIS è stato operaio qualificato, quindi sicuramente investito di compiti di custodia e vigilanza dei beni gestiti dal Consorzio, e che ciò gli attribuisce anche potestà di rilievo di infrazioni e, conseguentemente, proprio quelle prerogative che consentono di inquadralo fra gli incaricati di pubblico servizio;

CONSIDERATO che quanto alla necessità di un formale OMISSIS o di destituzione in ipotesi di irrogazione di una siffatta pena accessoria, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che: OMISSIS della legge n° OMISSIS ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito a OMISSIS deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione (vedi anche sentenza della Corte Costituzionale OMISSIS - Sezione Lavoro. OMISSIS b), del D.P.R. n°3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°286 del 1999 - da censure di illegittimità costituzionale. Sezione Lavoro, OMISSIS

RITENUTO quindi opportuno, in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa **OM15515**, di dover procedere all'adozione del provvedimento del licenziamento in tronco del signor **OM15515**

VISTA la delibera consortile n' **OM15515** con cui si è data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ragusa n' **OM15515**, nella causa promossa da **OM15515** contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa procedendo all'adozione del provvedimento del licenziamento in tronco nei confronti del **OM15515** a far data dal **OM15515**

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro - dall'Avv. **OM15515** del Foro di Ragusa, difensore del **OM15515**, elettivamente domiciliato a **OM15515** presso lo studio dello stesso avvocato, assunto al protocollo consortile al **OM15515**, con cui il ricorrente richiede a questo Consorzio di essere riammesso in servizio presso il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa chiedendo altresì di condannare l'Ente a versare allo stesso **OM15515** le retribuzioni non percepite nel periodo di estromissione oltre il versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dal giorno della pretesa riammissione in servizio fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, con risarcimento del danno e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro - risulta del tutto erroneo;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro - dall'Avv. **OM15515** del Foro di Ragusa, difensore del signor **OM15515**, assunto al protocollo consortile al n' **OM15515**, con udienza per il **OM15515** affidando la difesa all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 907/2018;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE questo Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro - dall'Avv. **OM15515** del Foro di Ragusa, difensore del signor **OM15515**, assunto al protocollo consortile al n' **OM15515**, con udienza per il **OM15515**
2. DI AFFIDARE il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell'Ente.
3. DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)